



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 14.02.2017

DETERMINA N° 15-UT/2017

OGGETTO: Lavori di realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali – “Completamento centro benessere Aplis”.

Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori.

CUP B34E1600125002

CIG Z641D38E25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge regionale 8 aprile 2016 n. 4 art. 39;

Visto il decreto della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio turismo n. 3314/PROTUR del 19.12.2016, con il quale è stato concesso al Consorzio Boschi Carnici un contributo di € 350.00,00 a sostegno delle spese derivanti dalla realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 17.01.2017 n. 9, esecutiva nelle forme di legge, con la quale nominava Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali” il sottoscritto dott. Giovanni Talotti in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici;

Osservato con propria determina 03.02.2017 n. 5 si avviavano le procedure per l'affidamento all'ing. Mario Capellari dello studio Puntel & Capellari Associati con sede in Udine, via Petrarca 17, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 18.04.2016 n. 50, del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali – “Completamento centro benessere Aplis” di cui al decreto della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio turismo n. 3314/PROTUR del 19.12.2016;

Vista la richiesta di preventivo 03.02.2017 n. 119 di prot. sull'importo presunto delle competenze professionali pari a € 38.017,76, esclusi oneri di legge;

Vista l'offerta 06.02.2017 dello Studio Puntel & Capellari Associati con sede in Udine, via Petrarca 17, pervenuta agli Uffici consorziali in data 08.02.2017 prot. n. 141, in qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) da costituirsi tra Puntel & Capellari Associati, arch. Giorgio Della Longa e arch. Lorenzo Valla, RTP che in precedenza aveva curato la progettazione, direzione lavori e contabilità dei precedenti lotti per la realizzazione del centro benessere nel complesso Aplis in Comune di Ovaro;

Considerato che l'offerta formulata dalla succitata costituenda RTP di € 35.160,00 per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione, coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione, per la “Realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali – Completamento centro benessere Aplis”, è da ritenersi vantaggiosa per il Consorzio Boschi Carnici;

Visto il disposto dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;

Visti gli articoli 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;

Visto l'allegato A) alla presente determina: “Schema di disciplinare d'incarico per la progettazione esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione riferiti ai lavori di “Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - completamento centro benessere Aplis” in Comune di Ovaro;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato A) “Schema di disciplinare d'incarico per la progettazione esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione riferiti ai lavori di “Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali -

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

completamento centro benessere Aplis” in Comune di Ovaro, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Di affidare al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da
 - dott. ing. MARIO CAPELLARI nato a Tolmezzo (UD) il giorno 2 maggio 1953 con residenza in Tavagnacco (UD), Via Spilimbergo n. 11, in nome e per conto dello Studio “Puntel & Capellari Associati”, Via Petrarca 17 Udine (UD) Codice Fiscale e P.IVA 01819670306;
 - dott. arch. GIORGIO DELLA LONGA nato a Udine (UD) il giorno 3 aprile 1955, residente in Udine, Via Pradamano n. 47 e con Studio professionale in Roma (RM), Via Lorenzo il Magnifico n. 9 Codice Fiscale: DLLGRG55D03L483F - P.IVA 01898930308;
 - dott. arch. LORENZO VALLA nato a Roma (RM) il giorno 9 maggio 1973, residente in Roma , Via Anagni n. 75 e con Studio professionale in Roma (RM), Via Luigi Cesana n. 22 Codice Fiscale: VLLLNZ73E09H501V - P.IVA 07500471003;l'incarico per la progettazione esecutiva, di ufficio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione riferiti ai lavori di “ *Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - completamento centro benessere Aplis*” in Comune di Ovaro, per l'importo complessivo di € € 35.160,00, esclusi oneri di legge.
3. Di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 48.750,00, IVA inclusa, troverà imputazione al cod. 2035 “Progetto integrato agriturismo culturale Aplis” del bilancio consorziale 2017 in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti

Allegato A) alle determina 14.02.2017 n. 15

Schema di

DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE RIFERITI AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVE MULTIFUNZIONALI - COMPLETAMENTO CENTRO BENESSERE APLIS” IN COMUNE DI OVARO

L'anno duemiladiciassette addì ... (.....) del mese di febbraio presso la sede del Consorzio Boschi Carnici di Tolmezzo, in esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio del Consorzio Boschi Carnici n.fra:

- 1) – TALOTTI dott. Giovanni, nato ad Arta Terme il 23.12.1954 il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Direttore tecnico e Responsabile Unico del Procedimento il quale agisce per nome e per conto del Consorzio Boschi Carnici con sede in Tolmezzo via Carnia Libera 1944 n. 29, C.F. e P. IVA 00462520305, da una parte e
- 2) - CAPELLARI Ing. MARIO nato a Tolmezzo (UD) il giorno 02.05.1953 con residenza in Tavagnacco (UD), Via Spilimbergo n. 11, ingegnere, in nome e per conto dello Studio “Puntel & Capellari Associati”, Via Petrarca 17 Udine (UD) - Codice Fiscale e P. IVA 01819670306; il quale interviene in questo atto come “capogruppo”, con mandato speciale di rappresentanza esclusiva, dell'associazione temporanea di professionisti composta oltre che dallo stesso da:
 - Arch. DELLA LONGA GIORGIO nato a Udine il 3 aprile 1955, ed ivi residente in via Pradamano n. 47, con studio professionale in Roma, via Lorenzo il Magnifico n. 9 - Codice fiscale DLL GRG 55D03 L483F - P. IVA 01898930308.
 - Arch. VALLA LORENZO, nato a Roma il 9 maggio 1973, ed ivi residente in Via Anagni n. 75, con studio professionale in Roma, Via Luigi Cesana, 22. Roma- Codice Fiscale VLL LNZ 73E09 H501V - P.IVA 07500471003;associazione costituitasi con scrittura privata dd. , che si allega al presente atto (Allegato A).-

P R E M E S S O

- Che con decreto del Direttore del servizio sviluppo sistema turistico della Direzione Centrale Attività Produttive, turismo e Cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio del turismo n° 3314/PROTUR di data 19/12/2016, si assegnava un finanziamento di € 350000,00 finalizzato alla “Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento Centro Benessere Aplis” in Comune di Ovaro;

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 17.01.2017 si disponeva di conferire al dott. Giovanni Talotti l'incarico di Responsabile unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto in comune di Ovaro;

- che con determinazione del Responsabile unico del procedimento n° 5 del 03.02.2017, è stato determinato di dar corso all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti la progettazione esecutiva, di ufficio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, dei lavori di Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento Centro Benessere Aplis.

- che con determinazione del Responsabile unico del procedimento n° si provvedeva ad affidare definitivamente al dott. Ing. Mario Capellari, nato a Tolmezzo (UD) il giorno 2 maggio 1953 con residenza in Tavagnacco (UD), Via Spilimbergo n. 11, ingegnere, in nome e per conto dello Studio "Puntel & Capellari Associati", Via Petrarca 17 Udine (UD) - Codice Fiscale e P.IVA 01819670306, in qualità di mandataria del RTP da costituirsi tra lo Studio "Puntel & Capellari Associati, l'Arch. Giorgio Della Longa e l'Arch. Lorenzo Valla, l'incarico professionale di che trattasi,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'Amministrazione del Consorzio Boschi Carnici, in seguito chiamata anche committente, affida al suddetto Dott. Ing. Mario Capellari, in rappresentanza della suddetta RTP, in seguito chiamato semplicemente professionista incaricato, l'incarico di:

Progettazione esecutiva;

Direzione lavori, assistenza, misura, contabilità e certificazione della regolare esecuzione;

Coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,

relativamente ai suddetti lavori di Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento Centro Benessere Aplis;

2. Il professionista incaricato si impegna all'esecuzione dei servizi tecnici e tecnico-amministrativi affidati alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

3. I servizi di cui al precedente comma 1 si intendono affidati nel loro complesso, la esecutività di ogni singola fase decorrerà dalla data di ricevimento della lettera a.r., oppure a mezzo PEC, con la quale il Consorzio Boschi Carnici segnala l'avvio della fase successiva. Nulla potrà pretendere il professionista incaricato, qualora il Consorzio Boschi Carnici, per qualsiasi motivo non procedesse all'avvio della fase successiva.

Articolo 2. Riferimenti vincolanti

1. L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da:

a) disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

b) disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 05.06.2003;

Articolo 3. Obbligazioni generali

1. Il professionista incaricato deve osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Consorzio Boschi Carnici.

3. Il professionista incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Consorzio Boschi Carnici medesimo, con l'obbligo specifico di interagire solo con il Responsabile del Procedimento e non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Articolo 4. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Consorzio Boschi Carnici si impegna a fornire al professionista incaricato, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.

2. Il professionista incaricato si impegna a produrre la:

a) progettazione esecutiva, costituita, di norma, da quanto previsto dall'art. 23, commi 7 e 8, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli artt. 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 del Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003, n. 0165/Pres. e di ogni altro atto connesso o allegato in n. 4 (quattro) copie intendendosi le medesime già compensate nell'importo risultante dall'offerta presentata in sede di gara (Allegato B al presente atto), inoltre a semplice richiesta del Consorzio Boschi Carnici, previa la corresponsione delle spese di riproduzione le eventuali ulteriori copie da fornire a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);

b) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, un esemplare su supporto informatico di ogni elaborato tecnico con carattere esecutivo.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

3. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del professionista incaricato, il Consorzio Bosch Carnici è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

4. Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi:

a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta il Consorzio Bosch Carnici;

b) a far presente allo stesso Consorzio Bosch Carnici, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;

c) a partecipare a riunioni collegiali, indette dal Consorzio Bosch Carnici affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta del Consorzio, per un numero di riunioni non superiore a 6 (sei).

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei servizi

1. Per quanto riguarda la consegna degli elaborati, il Consorzio Bosch Carnici dovrà essere in grado di rispettare le scadenze fissate dall'Amministrazione Regionale - Direzione Centrale Attività Produttive – Servizio sviluppo sistema turistico regionale, pena la decadenza dell'incarico affidato. I termini per l'espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione e saranno strettamente collegati alle disposizioni impartite dalla Direzione Regionale suddetta. In particolare il termine per la presentazione del progetto esecutivo è determinato in sessanta giorni dalla conferma dell'affidamento.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Il ritardo nella consegna della documentazione completa relativa alle prestazioni affidate comporta una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo (al netto di oneri contributivi e fiscali) dei compensi di cui all'articolo 10, stabiliti per la progettazione, per ogni giorno oltre i termini di cui all'articolo 5; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal Consorzio Bosch Carnici.

2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo; superato tale importo il Consorzio Bosch Carnici può procedere alla risoluzione del contratto in danno del professionista incaricato.

3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile e di ogni altra documentazione obbligatoria nel corso dei lavori, compresi i verbali di sospensione e di ripresa, relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 10, stabiliti per la direzione dei lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dai regolamenti vigenti.

4. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Articolo 7. Variazioni, sospensioni, ordini informali

1. Il professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici del Consorzio Bosch Carnici o da terzi, dal Responsabile del Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente al Consorzio Bosch Carnici committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del professionista incaricato.

3. Il professionista incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

Articolo 8. Prestazioni diverse da eseguirsi solo su ordine specifico

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione dei lavori e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto del Consorzio Bosch Carnici concernente la singola prestazione.

Articolo 9. Spese

1. Tutte le spese sono conglobate in un'unica aliquota percentuale applicata agli onorari relativi allo svolgimento delle prestazioni, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Articolo 10. Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo complessivo presunto, determinato in base all'offerta presentata in sede di gara (Allegato B), al netto del contributo previdenziale (4%) e dell'onere I.V.A. (22%), viene stabilito in Euro 35.160,00 (Euro trentacinquemilacentosessanta/00), è suddiviso come segue:

Euro 9.645,65 (Euro novemilaseicentoquarantacinque/65), al netto di oneri previdenziali e fiscali, per la redazione del progetto esecutivo;

Euro 3.111,00 (Euro tremilacentoundici/00), al netto di oneri previdenziali e fiscali, per il coordinamento della progettazione dei lavori (D.Lgs. 81/2008);

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Euro 13.386,60 (Euro tredicimilatrecentottantasei/60), al netto di oneri previdenziali e fiscali, per la direzione, assistenza, misura e contabilità lavori;

Euro 7.778,75 (Euro settemilasettecentosettantotto/75), al netto di oneri previdenziali e fiscali, per il coordinamento dell'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/2008);

Euro 1.238,00 (Euro milleduecentotrentotto/00), al netto di oneri previdenziali e fiscali, per la redazione del C.R.E.;

2. Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

3. Il Consorzio Boschi Carnici è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. Per conseguenza, l'approvazione di elaborati progettuali sottoscritti da eventuali collaboratori, non costituisce titolo da parte di questi ultimi per richieste di compensi professionali rivolte al Consorzio Boschi Carnici. Con la sottoscrizione del presente atto, il professionista incaricato si impegna a mantenere indenne il Consorzio Boschi Carnici da qualsiasi richiesta di compenso.

4. I corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell'articolo 2225 del codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

5. Eventuali variazioni in eccesso o in difetto del corrispettivo complessivo presunto, che si dovessero verificare nel corso del procedimento, dovranno essere tempestivamente comunicate e motivate.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Il compenso, così come stabilito all'articolo 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

a) Saldo dei compensi per la progettazione esecutiva, pari a complessivi Euro 9.645,65 (contributi previdenziali e IVA al 22% esclusi), entro giorni 30 (trenta) dalla data di approvazione del progetto esecutivo, da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Boschi Carnici;

b) Il compenso relativo alle funzioni di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pari a complessivi Euro 3.111,00 (contributi previdenziali e IVA al 22% esclusi), verrà liquidato comunque entro giorni 30 (trenta) dalla consegna dei relativi elaborati.

c) Il compenso relativo alla D.L., assistenza, misura e contabilità, alle funzioni di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e redazione C.R.E., pari a complessivi Euro 13.386,60 + 7.778,75 + 1.238,00 (contributi previdenziali e IVA al 22% esclusi), sarà liquidato come segue:

1) il 90% in base ad acconti proporzionali agli importi degli stati di avanzamento lavori risultante dalla contabilità.

2) il saldo in base alla parcella finale redatta con gli importi a consuntivo entro 30 giorni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato il Certificato di regolare esecuzione ovvero il Certificato di collaudo.

2. Si conviene che, se per qualsiasi motivo non venisse data attuazione all'intervento, al professionista incaricato spetterà il compenso relativo alla prestazione conclusa, come indicato nella parcella preventiva e con espressa rinuncia del professionista a qualsiasi ulteriore pretesa in merito.

Articolo 12. Inadempimento. Proroghe

1. Qualora il ritardo, di cui all'art. 5 del presente disciplinare, nell'espletamento dell'incarico affidato, comporti la impossibilità per il Consorzio Boschi Carnici di beneficiare del contributo concesso dall'Amministrazione Regionale - Direzione Centrale Attività produttive – Servizio sostegno e promozione comparto turistico, è facoltà del Consorzio Boschi Carnici di risolvere per inadempienza il contratto senza che al professionista incaricato sia dovuto compenso alcuno, ferma restando ogni azione legale. Parimenti potrà essere dichiarata la risoluzione del contratto nel caso in cui gli elaborati non risultino sostanzialmente corrispondenti a quanto previsto nel presente disciplinare e il professionista incaricato non provveda ad eventuali richieste di un loro adeguamento. In caso di risoluzione del Contratto per inadempienza del professionista incaricato, lo stesso dovrà restituire al Consorzio Boschi Carnici le eventuali somme già pagate maggiorate degli interessi legali maturati.

2. Per contro, i termini potranno essere concordemente prorogati per cause non dipendenti dal professionista e qualora tale proroga non comprometta la possibilità per il Consorzio Boschi Carnici di beneficiare dei finanziamenti concessi.

3. Nel caso di impossibilità a portare a termine l'incarico per cause non imputabili al professionista incaricato, gli verrà liquidato un compenso per il lavoro svolto.

4. Nel caso di rinuncia anche parziale dell'incarico da parte del professionista, allo stesso sarà trattenuto, su quanto dovuto, un importo tale da compensare ogni eventuale onere derivante al Consorzio Boschi Carnici per un successivo incarico anche parziale. Qualora la rinuncia dell'incarico avvenga dopo che il professionista incaricato abbia già percepito quanto dovuto, lo stesso dovrà rimborsare al Consorzio Boschi Carnici ogni eventuale onere derivante per il successivo incarico parziale.

Articolo 13. Riferimento alla Tariffa professionale

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Disciplinare si fa riferimento al DM 17/06/2016 "Calcolo corrispettivo affidamento servizio di progettazione e direzione lavori".

2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Articolo 14. Modalità di pagamento - Ritardo nei pagamenti

1. La liquidazione dei corrispettivi di cui al precedente articolo 10, avviene nei termini stabiliti dall'articolo 11, a seguito della presentazione da parte del professionista incaricato di regolare fattura/nota di parcella per l'importo di propria spettanza.

3. In caso di ritardo nella emissione dei mandati di pagamento relativi ai corrispettivi, rispetto ai termini previsti nel contratto, al professionista incaricato spettano gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca centrale europea, a partire dal sessantesimo giorno dalla data di presentazione della relativa specifica, richiesta di acconto o nota onorari e spese.

Articolo 15. Modifiche al progetto - Perizie di variante tecnica e perizie suppletive

1. Il professionista incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte e i perfezionamenti che siano ritenuti necessari dal Consorzio Boschi Carnici per l'adempimento dell'incarico e non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

2. Qualora, invece, determinazioni ed esigenze del Consorzio Boschi Carnici richiedano variazioni nell'impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di aree, di manufatti importanti, modifiche del programma di costruzione), nella lettera di conferimento dell'incarico di rielaborazione del progetto il Consorzio Boschi Carnici indicherà il relativo compenso o i criteri per il calcolo del compenso medesimo, parametrati sui corrispettivi determinati nel presente contratto, secondo il criterio di proporzionalità.

3. Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Consorzio Boschi Carnici ritenga necessario introdurre varianti e aggiunte al progetto stesso (perizia di variante tecnica e suppletiva), il professionista incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo; per tali prestazioni sono da riconoscere i compensi secondo i corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici D.M. 4 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 96.

4. Al professionista incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

5. Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, e per le varianti minori approvate dal Consorzio Boschi Carnici su richiesta dello stesso direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, ai sensi del predetto articolo 27, comma 3.

Articolo 16. Controversie

1. Tutte le controversie che potessero insorgere in relazione alla presente convenzione e che non vi fossero potute definire in via amministrativa, la loro definizione è demandata al giudice competente, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico del 30 ottobre 1933, n. 1611, e succ. mod. ed int. e pertanto è espressamente esclusa la competenza arbitrale.

2. Il Foro competente sarà quello di Udine. In pendenza del giudizio le parti non saranno comunque esentate da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Il professionista incaricato dovrà applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

2. Il professionista incaricato deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto applicabile.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Consorzio Boschi Carnici effettua trattative su qualsiasi credito maturato a favore del professionista incaricato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

Articolo 18. Sicurezza e salute nel cantiere

1. Il professionista incaricato è personalmente responsabile, quale soggetto passivo e a prescindere dall'incarico inerente il coordinamento per la sicurezza, del proprio comportamento in cantiere e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

Articolo 19. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Il professionista incaricato, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo e con riferimento allo specifico lavoro, dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione del Consorzio Boschi Carnici deve sopportare per le varianti di cui all'Art. 27, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2002 e s.m.i., resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di Euro, IVA esclusa.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

3. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione del Consorzio Boschi Carnici dal pagamento della parcella professionale.

Articolo 21. Rapporti con il committente

1. Il professionista incaricato svolgerà l'incarico affidato mantenendo contatti con l'Amministrazione del Consorzio Boschi Carnici tramite la persona del Responsabile unico del procedimento o suo sostituto all'uopo delegato.

2. A tutti gli effetti del presente disciplinare il professionista incaricato elegge domicilio presso la sede del Consorzio Boschi Carnici – Via Carnia Libera 1944, n. 29. Le eventuali comunicazioni o intimazioni potranno venire effettuate oltre che tramite un servizio di recapito o direttamente a brevi mano, anche a mezzo fax. Qualsiasi comunicazione anche se fatta pervenire a mezzo dei dipendenti dello studio si considererà fatta personalmente al professionista incaricato.

3. L'ente committente si riserva di comunicare in futuro ulteriori esigenze che dovranno trovare soluzione nel progetto o durante la realizzazione delle opere.

Articolo 22. Norme finali

1. La presente scrittura privata non autenticata redatta in unico originale, sarà registrata in caso d'uso, così come previsto dall'art.5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n.31, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 31.12.1996 n. 669 convertito, con modificazioni, in Legge 28.02.1997, n.30.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, ivi compresa l'eventuale registrazione d'uso, nessuna esclusa, sono a carico del professionista incaricato. Agli effetti dell'eventuale registrazione le parti dichiarano che il valore della presente scrittura ammonta a complessivi € 35.160,00 (Euro trentacinquemilacentosessanta/00), al netto del contributo previdenziale e dell'I.V.A. al 22%.

3. Ogni modifica del presente atto dovrà risultare da atto scritto Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 15.02.2017 al 02.03.2017.

Tolmezzo, li 15.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Giovanni Talotti